CAMERA DEI DEPUTATI N. 2601

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

USELLINI, RUBBI EMILIO, GOTTARDO, CITTERIO, GARZIA, GAITI, SEGNI, ERMINERO, PAVONE, LAGANÀ, MEROLLI, VISCARDI, BIANCO GERARDO, VERNOLA, MANFREDI MANFREDO, CIRINO POMICINO, PEZZATI, FERRARI SILVESTRO, ZARRO, CAPPELLI, DE CINQUE, FIORET, FIORI PUBLIO, FUSARO, GRIPPO, MASTELLA, ORSINI GIANFRANCO, PADULA, POSTAL, RUSSO FERDINANDO, SILVESTRI, ABETE, AMABILE, BALESTRACCI, BAMBI, BIANCO ILARIO, BONFERRONI, BORRI, BRICCOLA, CARTA, CASATI, CATTANEI, CENI, CERIONI, CITARISTI, CONTU, DEGAN, DELL'ANDRO, DE POI, FEDERICO, GARAVAGLIA, IANNIELLO, LAFORGIA, LA LOGGIA, MARABINI, MENSORIO, MERLONI, NAPOLI, PERRONE, PICANO, PISICCHIO, PRANDINI, PUCCI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SABBATINI, SANESE, SANGALLI, SCAIOLA, SCALIA, SCOZIA, SINESIO, SPOSETTI, STEGAGNINI, TANTALO, TESINI ARISTIDE, TOMBESI, URSO SALVATORE, VINCENZI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 19 maggio 1981

Norme relative agli organi della giurisdizione tributaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. La creazione di una vera e propria magistratura tributaria o comunque la sostituzione delle attuali commissioni tributarie con organi giurisdizionali nuovi, composti esclusivamente da giudici togati, è stata più volte e da più parti sollecitata. Nel disegno di legge delega per la riforma tributaria, presentato al Parlamento il 1° luglio 1969, era prevista, all'articolo 19, « l'istituzione di sezioni specializzate della magistratura ordinaria competenti per i giudizi, anche penali, in materia tributaria » (vi si dovette però rinunciare nel corso dei lavori

parlamentari) ed ancora recentemente è stata presentata alla Camera dei deputati (il 7 febbraio 1980, atto n. 1382) una proposta di legge contenente « norme sulla istituzione del ruolo dei magistrati tributari e sul loro stato giuridico ».

L'istituzione di giurisdizioni tributarie esclusivamente costituite da giudici togati non è stata finora realizzata anche per la impossibilità constatata di reclutare un sufficiente numero di magistrati adeguatamente preparati. Se non l'impossibilità, difficoltà gravi certo esistono ancora e generano il timore che la soluzione auspicata non possa essere realizzata in un futuro prossimo.

2. Anche altri motivi debbono essere valutati al fine di una utile iniziativa legislativa nella materia del contenzioso tributario.

Alla riforma attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è seguito un lungo periodo di disordine: è stato necessario attendere quasi sei anni per constatare l'effettivo funzionamento di tutte le commissioni tributarie; l'organico del personale di segreteria di ciascuna commissione non è stato ancora stabilito; il servizio delle notificazioni è ancora carente.

Ricordando le gravi difficoltà che la recente riforma imponeva di superare, la previsione di una nuova riforma radicale ripropone il pericolo di un nuovo periodo di disordine e di ritardo nell'amministrazione della giustizia tributaria; rilevando che non tutte quelle difficoltà sono state superate, un giudizio negativo sulla funzionalità dell'attuale assetto delle giurisdizioni tributarie sarebbe ingeneroso e prematuro.

Tale assetto presenta, d'altro canto, dei lati positivi che non è lecito sottovalutare: la presenza nelle commissioni di giudici laici nominati a tempo indeterminato realizza una nuova forma di partecipazione all'amministrazione della giustizia, che comincia a dare buoni risultati là dove i giudici laici hanno superato le difficoltà del noviziato; il carattere « popolare » delle giurisdizioni tributarie, per la semplicità delle norme procedurali e l'assenza di rigore formale, consente ai contribuenti l'autodifesa ed offre la possibilità di un giudizio non costoso.

3. Per queste considerazioni e sulla base di una analisi delle cause che ancora impediscono il pieno funzionamento delle commissioni tributarie, si ritiene di proporre un più limitato intervento legislativo al fine di eliminare quelle cause e al tempo stesso di porre le premesse di eventuali ulteriori riforme, da attuare con la necessaria gradualità.

Nel progetto accluso sono affrontati due temi già segnalati da più parti: il rafforzamento delle commissioni con lo impiego di presidenti a tempo pieno e con una migliore organizzazione delle segreterie; lo snellimento del contenzioso con la riduzione del numero dei gradi di giudizio. È tuttavia da sottolineare che l'efficienza futura delle commissioni tributarie continuerà a dipendere anche dall'impegno, con il quale il ministro delle finanze e l'amministrazione finanziaria opereranno al fine di eliminare taluni vecchi mali: carenza di personale nelle segreterie e nei servizi delle commissioni, insufficienza di locali (ogni sezione dovrebbe disporre di un archivio e poter tenere almeno quattro udienze settimanali per eliminare l'arretrato formatosi negli anni precedenti) e mancata fornitura di mobili, macchine, attrezzature e stampati. Anche su questi punti il progetto contiene (articoli 12, 15 e 16) tutto ciò che per legge è possibile disporre.

4. Naturale premessa del rafforzamento delle giurisdizioni tributarie di merito è la riduzione del numero complessivo delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

L'articolo 10, n. 14, della legge delega per l'attuazione della riforma tributaria prescriveva la « revisione della composizione, del funzionamento e della competenza funzionale e territoriale delle commissioni tributarie ». È mancata tuttavia, quale premessa per la revisione della competenza territoriale, una preventiva valu-

tazione dell'effettivo carico di lavoro destinato a gravare su ciascuna commissione. Come risulta dal prospetto A allegato alla presente relazione, l'esistenza di alcune commissioni tributarie non è giustificata e il numero delle sezioni è spesso eccessivo: commissioni costituite in più sezioni hanno visto affluire annualmente poche centinaia di ricorsi; non sono molte le commissioni, nelle quali il carico di lavoro di ciascuna sezione supera i cinquecento ricorsi.

L'eccessivo numero delle commissioni e delle sezioni ha finora impedito di affrontare con la necessaria serenità il tema di una razionale organizzazione delle segreterie; ha inoltre privato di effetti incentivanti le disposizioni relative ai compensi da attribuire ai membri delle commissioni (la misura dei compensi è funzione del carico di lavoro); ha finora impedito l'impiego di presidenti a tempo pieno.

5. Per effetto della riduzione prevista nel progetto, al termine del periodo transitorio di cui agli articoli 19 e 20, il numero complessivo delle sezioni delle commissioni di primo grado sarà di 237 (è attualmente di 879); il numero complessivo delle sezioni delle commissioni di secondo grado sarà di 73 (è attualmente di 483). Alla riduzione del numero delle sezioni fa riscontro nel progetto l'aumento del numero dei vice presidenti e dei membri per consentire ai presidenti (a tempo pieno) di fissare un maggior numero di udienze settimanali.

Per determinare il numero delle sezioni delle commissioni tributarie di primo grado sono stati presi per riferimento i dati relativi ai ricorsi presentati alle commissioni stesse nel 1978; in tale anno si è infatti registrato un afflusso superiore sia a quello dei due anni precedenti sia a quello dell'anno successivo (sono stati presentati 389.425 ricorsi nel 1976, 446.950 nel 1977, 576.856 nel 1978, 481.992 nel 1979); si è poi considerato, tenuto conto della esperienza fatta nelle attuali commissioni tributarie di primo grado, che una sezione (con dodici membri) può agevolmente provvedere alla definizione di tremila ricorsi all'anno.

I dati relativi ai ricorsi presentati alle commissioni tributarie di primo grado sono stati presi per riferimento anche al fine di determinare il numero delle sezioni delle commissioni di secondo grado; si è infatti considerato che troppe decisioni di primo grado attendono ancora di essere notificate (è carente il relativo servizio) perché possano essere utilizzati i dati relativi al numero dei ricorsi presentati alle commissioni di secondo grado negli anni scorsi. Per determinare il carico di lavoro presumibile di ciascuna commissione di secondo grado si è prudenzialmente supposto che il rapporto tra il numero dei ricorsi in secondo grado e il numero dei ricorsi in primo grado sia di 1 a 5. Sulla base dell'esperienza fatta nelle attuali commissioni di secondo grado si è infine considerato che una sezione con dodici membri può agevolmente provvedere alla definizione di duemila ricorsi all'anno.

6. La previsione di un'adeguata riorganizzazione delle commissioni di primo e di secondo grado consente di affrontare con la necessaria serenità l'altro tema, concernente la riduzione del numero dei gradi della giurisdizione tributaria.

Polemiche anche recenti hanno opposto coloro, che la riduzione del numero dei gradi di giudizio vorrebbero attuare sopprimendo la commissione tributaria centrale, agli altri, che auspicano allo stesso fine la soppressione delle commissioni tributarie di secondo grado. La constatata possibilità di rafforzare le giurisdizioni di merito elimina i maggiori argomenti addotti a favore di questa seconda tesi: la presenza di magistrati togati in tutte le commissioni tributarie, l'impiego di presidenti e presidenti di sezione a tempo pieno e la più specifica competenza tecnico-giuridica richiesta per i membri delle commissioni di primo e di secondo grado (articolo 5) garantiscono la formazione di sentenze adeguatamente motivate, degne di passare direttamente al vaglio della Corte di cassazione.

Contro la tesi di coloro che auspicano la soppressione delle commissioni tributarie di secondo grado e la trasformazione della commissione centrale in giudice di appello, molti sono gli argomenti e tutti difficilmente superabili:

a) il doppio grado di merito è pienamente garantito solo se anche il giudice d'appello (chiamato a determinare valori, a valutare ricavi, a controllare accertamenti induttivi) è vicino al contribuente;

b) il deferimento del giudizio d'appello alla commissione tributaria centrale renderebbe più difficile e più costosa la difesa del contribuente;

c) la commissione tributaria centrale sarebbe chiamata a decidere un numero di ricorsi notevolmente superiore a quello attuale (il rapporto è di 1 a 9);

d) il rafforzamento delle commissioni tributarie di primo grado si ottiene riducendo il loro numero e perciò anche la partecipazione di laici all'amministrazione della giustizia tributaria; la soppressione di tutte le commissioni di secondo grado equivarrebbe ad una troppo netta (ed ingiustificata) presa di posizione contro l'anzidetta partecipazione.

Nell'accluso progetto si è perciò previsto che la riduzione dei gradi di giudizio si realizzi con la soppressione della commissione tributaria centrale e la conservazione delle commissioni tributarie di secondo grado.

7. Il progetto accluso consta di 28 articoli.

Articoli 1-3. — Concernono la riduzione del numero delle commissioni e l'aumento del numero dei vice presidenti (magistrati) e dei membri di ciascuna sezione; la competenza territoriale coincide con l'ambito di circoscrizioni già collaudate; l'eccezione concernente la provincia di Caserta corrisponde alla situazione esistente.

Articolo 4. — Attribuisce l'assegnazione dei presidenti e dei vice presidenti delle commissioni tributarie ai presidenti dei tribunali e delle corti, ai quali già spettava la scelta delle persone da nominare a tali uffici; tale attribuzione è aderente al nuovo sistema, basato sull'assegnazione alle commissioni di magistrati in servizio negli uffici giudiziari (è previsto l'aumento dell'organico a favore di tali uffici). Per i presidenti delle commissioni e delle sezioni (assegnati a tempo pieno) è prevista la permanenza in carica per cinque anni (la rinnovazione non è vietata); per i vice presidenti si è preferita la designazione annuale, per consentire al presidente del tribunale e della corte d'appello di conciliare le esigenze dell'ufficio giudiziario, nel quale i vice presidenti continuano a prestare servizio, e quelle della commissione tributaria; in pratica l'assegnazione dei vice presidenti seguirà le stesse regole dell'assegnazione dei magistrati alle sezioni di tribunale e di corte d'appello.

Articolo 5. — Concerne i requisiti e i limiti d'età dei membri delle commissioni; prescrive un giudizio di idoneità dopo un primo periodo di servizio.

Articoli 6 e 7. — Contengono disposizioni per il funzionamento delle commissioni e regole di procedura; l'abrogazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, relativo al termine assegnato all'ufficio finanziario per presentare deduzioni prima della fissazione dell'udienza, codifica la situazione di fatto (gli uffici presentano di rado le loro deduzioni prima di ricevere l'avviso dell'udienza fissata), non provoca squilibri nella posizione rispettiva delle parti in causa (le deduzioni dell'ufficio coincidono con la motivazione dell'atto impugnato; documenti ed argomenti difensivi possono essere presentati prima dell'udienza), elimina una causa di ritardo nella procedura e di maggior lavoro delle segreterie.

Articoli 8, 9 e 10. — Interessano il tema della riscossione e della sospensione della riscossione (scompare il potere oggi attribuito all'intendente di finanza); l'intervento legislativo è necessario per effetto della prevista riduzione del numero dei

gradi di giudizio. Per evidenti ragioni di giustizia distributiva l'effetto sospensivo del ricorso è esteso a tutti i casi di liquidazione e di accertamento (articolo 8); il gettito trova una migliore tutela nell'esecutività della decisione anche di primo grado (articolo 10) e nell'obbligo di inserire nel dispositivo tutte le indicazioni necessarie per una pronta esecuzione (articolo 9).

Ne deriveranno una diminuzione dei casi di inesigibilità in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (l'inesigibilità concerne oggi gran parte delle somme, delle quali la riscossione è rinviata fino all'esito del contenzioso) ed una diminuzione delle pratiche di rimborso e del relativo contenzioso.

Articolo 11. — Elimina il ricorso alla commissione tributaria centrale e quello alternativo alla corte d'appello.

Articoli 12-16. — Concernono l'organizzazione delle segreterie e dei servizi delle commissioni.

Articolo 17. — Estende ai segretari la partecipazione ai compensi previsti dall'attuale legislazione per ogni ricorso deciso dalle commissioni di primo e di secondo grado; attua una più equa ripartizione dei compensi.

Articolo 18. — Concerne l'aumento del ruolo organico della magistratura; si tratta di sole 340 unità; è destinato agli uffici dai quali saranno tratti i 310 presidenti (a tempo pieno) delle commissioni; è destinato inoltre a consentire la costituzione presso la Corte di cassazione delle speciali sezioni previste all'articolo 11.

Articoli 19-26. — Norme transitorie al fine di attuare in tempi relativamente brevi il nuovo sistema, di garantire la continuità della giurisdizione tributaria, di impedire che le modificazioni della procedura e della disciplina della riscossione determinino ritardi e conseguenze iniqui. Le nuove norme sulla assegnazione agli uffici di presidente e vice presidente si applicheranno in un primo momento solo ai magistrati in servizio (articolo 22, ultimo comma) mentre resteranno in carica fino al limite d'età di 75 anni i presidenti e i vice presidenti scelti nell'ambito di altre categorie (anche gli effetti del nuovo sistema sull'organico della magistratura risulteranno attenuati); si è avuta cura di mantenere in servizio i membri delle commissioni destinate ad essere conservate e di utilizzare in queste commissioni, qualora dalla legge derivi un aumento del numero dei membri ad esse assegnati, i membri delle commissioni soppresse (articolo 23).

Articolo 27. — Consente l'emanazione delle norme di coordinamento con i decreti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Articolo 28. — Concerne l'entrata in vigore della legge; una lunga *vacatio* non è apparsa necessaria, essendosi previsti nelle norme transitorie modalità e termini adeguati per l'attuazione delle nuove disposizioni.

PROSPETTO A.

COMMISSIONI DI PRIMO GRADO ESISTENTI

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Acqui Terme	3	362	120
Agrigento	4	2.399	600
Alba	4	981	245
Alessandria	5	1.484	296
Ancona	5	580	116
Aosta	3	1.132	377
Arezzo	6	2.487	414
Ariano Irpino	3	858	286
Ascoli Piceno	4	573	143
Asti	5	1.190	238
Avellino	5	1.772	354
Avezzano	3	1.054	351
Bari	10	7.362	736
Bassano del Grappa	4	304	76
Belluno	6	1.069	178
Benevento	6	2.750	458
Bergamo	10	2.903	290
Biella	4	4.905	1.226
Bologna	10	10.536	1.053
Bolzano	4	1.687	420
Brescia	15	4.103	274

Segue: PROSPETTO A.

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Brindisi	4	1.163	290
Busto Arsizio	5	1.561	312
Cagliari	5	3.032	606
Caltagirone	4	425	107
Caltanissetta	5	1.298	260
Camerino	3	166	55
Campobasso	4	602	150
Casale Monferrato	4	511	128
Cassino	4	1.896	474
Castrovillari	4	561	140
Catania	7	7.458	1.065
Catanzaro	5	812	162
Chiavari	4	1.213	303
Chieti	3	484	161
Civitavecchia	2	1.163	581
Como	6	2.964	494
Cosenza	4	2.341	585
Crema	2	433	216
Cremona	4	1.025	256
Crotone	3	669	223
Cuneo	6	1.576	262
Enna	4	760	180
Fermo	3	727	242

Segue: PROSPETTO A.

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Ferrara	6	4.107	684
Firenze	7	11.950	1.707
Foggia	5	4.334	866
Forlì	6	1.110	185
Frosinone	5	2.431	486
Genova	12	10.506	875
Gorizia	4	1.249	312
Grosseto	6	3.996	661
Imperia	3	778	259
Isernia	2	638	319
Ivrea	4	704	176
Lagonegro	4	749	187
Lamezia Terme	4	430	107
Lanciano	4	213	53
Lanusei	2	165	82
L'Aquila	3	1.458	486
Larino	4	623	155
La Spezia	6	1.889	314
Latina	5	2.030	406
Lecce	8	1.700	212
Lecco	6	1.466	244
Livorno	5	4.085	817
Locri	4	926	231

Segue: PROSPETTO A.

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Lodi	5	1.745	349
Lucca	6	2.904	484
Lucera	3	267	89
Macerata	5	1.173	234
Mantova	5	1.319	263
Marsala	5	904	180
Massa	3	1.550	516
Matera	5	840	168
Melfi	3	190	63
Messina	10	8.147	814
Milano	50	109.996	2.199
Mistretta	2	302	151
Modena	7	1.374	196
Modica	3	205	68
Mondovì	5	296	59
Montepulciano	2	387	193
Monza	5	5.808	1.160
Napoli	20	67.088	3.354
Nicosia	4	230	57
Novara	4	5.378	1.344
Nuoro	3	766	255
Oristano	6	1.091	181
Orvieto	3	211	70

Segue: PROSPETTO A.

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Padova	8	4.486	560
Palermo	10	9.157	915
Palmi	4	329	82
Paola	4	624	155
Parma	9	1.267	140
Patti	4	957	239
Pavia	3	1.716	572
Perugia	8	4.535	566
Pesaro	5	506	101
Pescara	5	1.348	269
Piacenza	6	2.684	447
Pinerolo	5	628	125
Pisa	6	1.535	255
Pistoia	3	4.187	1.395
Pordenone	5	1.090	218
Potenza	6	2.022	337
Prato	2	2.932	1.466
Ragusa	4	1.426	356
Ravenna	3	1.358	452
Reggio Calabria	4	910	227
Reggio Emilia	7	2.118	302
Rieti	5	1.104	220
Rimini	3	1.575	525

Segue: PROSPETTO A.

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Roma	30	95.000	3.166
Rossano	3	376	125
Rovereto	3	552	184
Rovigo	6	1.392	232
Sala Consilina	2	139	69
Salerno	9	10.093	1.121
Saluzzo	4	291	72
San Remo	3	1.480	493
Santa Maria Capua Vetere	8	18.430	2.303
Sant'Angelo dei Lombardi	4	150	37
Sassari	5	1.700	340
Savona	5	2.147	429
Sciacca	4	617	154
Siena	3	1.549	516
Siracusa	5	1.281	256
Sondrio	5	864	172
Spoleto	4	264	66
Sulmona	3	363	121
Taranto	6	1.925	320
Tempio Pausania	2	800	400
Teramo	3	818	272
Termini Imerese	3	2.000	666
Terni	4	1.630	407

Segue: PROSPETTO A.

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Tolmezzo	4	707	174
Torino	20	31.420	1.571
Tortona	3	337	112
Trani	7	1.559	222
Trapani	3	1.461	487
Trento	7	1.908	272
Treviso	8	2.700	336
Trieste	2	1.511	755
Udine	10	1.283	128
Urbino	3	387	129
Vallo della Lucania	4	549	137
Varese	4	2.552	638
Vasto	3	437	145
Velletri	5	4.202	840
Venezia	15	4.711	314
Verbania	4	1.274	318
Vercelli	6	7.497	1.249
Verona	8	4.613	576
Vibo Valentia	4	587	144
Vicenza	8	2.458	307
Vigevano	4	1.015	253
Viterbo	6	1.916	319
Voghera	5	396	79

PROSPETTO B.

COMMISSIONI PROVINCIALI DI PRIMO GRADO
(Articolo 1 del progetto)

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero attuale delle sezioni	Numero di sezioni proposto
Agrigento	3.016	4	1
Alessandria	2.694	5	1
Ancona	580	5	1
Aosta	1.132	3	1
Arezzo	2.487	6	1
Ascoli Piceno	1.300	4	1
Asti	1.190	5	1
Avellino	2.780	5	1
Bari	8.921	10	3
Belluno	1.069	6	1
Benevento	2.750	6	1
Bergamo	2.903	10	1
Bologna	10.536	10	4
Bolzano	1.687	4	1
Brescia	4.103	15	2
Brindisi	1.163	4	1
Cagliari	3.032	5	1
Caltanissetta	1.298	5	1
Campobasso	1.225	4	1
Caserta (S. Maria Capua Vetere)	18.430	8	6
Catania	7.883	7	3
Catanzaro	2.498	5	1

Segue: PROSPETTO B.

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero attuale delle sezioni	Numero di sezioni proposto
Chieti	1.134	3	1
Como	4.430	6	2
Cosenza	3.902	4	2
Cremona	1.458	4	1
Cuneo	3.144	6	1
Enna	980	4	1
Ferrara	4.107	6	2
Firenze	14.882	7	5
Foggia	4.601	5	2
Forlì	2.685	6	1
Frosinone	4.327	5	2
Genova	11.719	12	4
Gorizia	1.249	4	1
Grosseto	3.996	6	2
Imperia	2.258	3	1
Isernia	638	2	1
L'Aquila	2.875	3	1
La Spezia	1.889	6	1
Latina	2.030	5	1
Lecce	1.700	8	1
Livorno	4.085	5	2
Lucca	2.904	6	1
Macerata	1.339	5	1
Mantova	1.319	5	1
Massa Carrara	1.550	3	1

Segue: PROSPETTO B.

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero attuale delle sezioni	Numero di sezioni proposto
Matera	840	5	1
Messina	5.406	10	2
Milano	117.547	50	40
Modena	1.374	7	1
Napoli	67.088	20	20
Novara	6.652	4	3
Nuoro	931	3	1
Oristano	1.091	6	1
Padova	4.486	8	2
Palermo	11.157	10	4
Parma	1.267	9	1
Pavia	3.127	3	1
Perugia	4.799	8	2
Pesaro	893	5	1
Pescara	1.348	5	1
Piacenza	2.684	6	1
Pisa	1.535	6	1
Pistoia	4.187	3	2
Potenza	2.961	6	1
Pordenone	1.090	5	1
Ragusa	1.631	4	1
Ravenna	1.358	3	1
Reggio Calabria	2.165	4	1
Reggio Emilia	2,118	7	1

Segue: PROSPETTO B.

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero attuale delle sezioni	Numero di sezioni proposto
Rieti	1.104	5	1
Roma	100.365	30	30
Rovigo	1.392	6	1
Salerno	10.791	9	4
Sassari	2.500	5	1
Savona	2.147	5	1
Siena	1.936	3	1
Siracusa	1.281	5	1
Sondrio	864	5	1
Taranto	1.925	6	1
Teramo	818	3	1
Terni	1.841	4	1
Torino	32.752	20	11
Trapani	2.365	3	1
Trento	2.460	7	1
Treviso	2.700	8	1
Trieste	1.511	2	1
Udine	1.990	10	1
Varese	4.113	4	2
Venezia	4.711	15	2
Vercelli	12.402	6	4
Verona	4.613	8	2
Vicenza	2.762	8	1
Viterbo	1.916	6	1

PROSPETTO C.

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI SECONDO GRADO DELLE SEDI DI CORTE D'APPELLO E DI SEZIONE DI CORTE D'APPELLO (ARTICOLO 1 DEL PROGETTO)

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero di sezioni attuale	Numero di sezioni proposto
Ancona (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro)	900	4	1
Bari (Bari, Foggia)	2.800	7	2
Bologna (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio E.)	5.300	7	3
Brescia (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova)	2.000	4	1
Cagliari (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari)	1.600	6	1
Caltanissetta (Caltanissetta, Enna) . . .	500	4	1
Campobasso (Campobasso, Isernia) . .	400	5	1
Catania (Catania, Ragusa, Siracusa) . .	2.500	6	2
Catanzaro (Catanzaro, Cosenza) . . .	1.300	3	1
Firenze (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena) . . .	7.200	6	4
Genova (Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Savona)	4.000	10	2
L'Aquila (Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo)	1.200	5	1

Segue: PROSPETTO C.

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero di sezioni attuale	Numero di sezioni proposto
Lecce (Brindisi, Lecce, Taranto) . . .	1.000	5	1
Messina (Messina)	1.100	7	1
Milano (Como, Milano, Pavia, Sondrio, Varese)	26.000	19	13
Napoli (Avellino, Benevento, Napoli, Santa Maria Capua Vetere)	18.000	18	9
Palermo (Agrigento, Palermo, Trapani) .	3.400	7	2
Perugia (Perugia, Terni)	1.400	4	1
Potenza (Matera, Potenza)	900	4	1
Reggio Calabria (Reggio Calabria) . . .	500	5	1
Roma (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo)	22.000	12	11
Salerno (Salerno)	2.400	4	2
Torino (Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli)	12.000	11	6
Trento (Bolzano, Trento)	900	5	1
Trieste (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine)	1.200	5	1
Venezia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza)	4.500	5	3

PROSPETTO D.

NUMERO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
E DELLE SEZIONI

	Esistenti	Previste dal progetto
Commissioni tributarie di primo grado .	159	95
Sezioni delle commissioni tributarie di primo grado	879	237
Commissioni tributarie di secondo grado	95	26
Sezioni delle commissioni tributarie di secondo grado	483	73

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

RIORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

ART. 1.

La competenza della commissione tributaria di primo grado del capoluogo di provincia è estesa al territorio della provincia. Per la provincia di Caserta è competente la commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere.

La competenza della commissione tributaria di secondo grado della sede della corte d'appello o della sezione di corte d'appello è estesa al distretto della corte o della sezione.

ART. 2.

Ad ogni sezione della commissione tributaria di primo o di secondo grado sono assegnati un presidente, non più di due vice presidenti ed un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a dodici.

ART. 3.

Il numero delle sezioni delle commissioni di cui all'articolo 1 e il numero complessivo dei membri da assegnare a ciascuna commissione sono stabiliti in conformità alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le tabelle possono essere modificate, in relazione al carico di lavoro di ciascuna commissione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 4.

Il presidente della commissione tributaria di primo grado, il presidente di sezione e i vice presidenti sono scelti fra i magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso il tribunale della sede della commissione.

Il presidente della commissione tributaria di secondo grado, il presidente di sezione e i vice presidenti sono scelti fra i magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato d'appello in servizio presso la corte d'appello o la sezione di corte d'appello.

L'assegnazione all'ufficio di presidente o di presidente di sezione è disposta dal presidente del tribunale o dal presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello per un periodo di cinque anni. I magistrati assegnati all'ufficio di presidente o di presidente di sezione sono esonerati da ogni altro servizio.

L'assegnazione o la conferma dei vice presidenti è disposta dal presidente del tribunale o dal presidente della corte di appello o della sezione di corte d'appello all'inizio di ogni anno.

Il presidente della commissione è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente più anziano di età; se la commissione è costituita in più sezioni, è sostituito dal presidente di sezione più anziano di età.

ART. 5.

L'età minima per la nomina a membro di commissione tributaria è fissata in venticinque anni compiuti.

I membri delle commissioni tributarie sono scelti fra i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, nonché fra coloro che abbiano un'esperienza professionale equivalente.

I membri delle commissioni tributarie sono nominati per un periodo di cinque anni. Al termine del quinquennio sono confermati e restano in carica fino al

compimento del 70° anno di età subordinatamente ad un giudizio sulla loro idoneità, che deve tener conto della quantità e della qualità del lavoro svolto. Il giudizio è espresso da un collegio presieduto dal presidente del tribunale o dal presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello e composto dal presidente della commissione e dal vice presidente più anziano di età o, se la commissione è costituita in più sezioni, dal presidente di sezione più anziano di età.

ART. 6.

Prima dell'inizio di ogni anno il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello, sentito il presidente della commissione, stabilisce il numero delle udienze settimanali di ciascuna sezione in relazione al carico di lavoro; il presidente di sezione della commissione fissa le udienze straordinarie necessarie per la eliminazione dell'eventuale lavoro arretrato. Le udienze sono tenute, di regola, nelle ore pomeridiane.

Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente del tribunale o della corte d'appello o della sezione di corte d'appello trasmette al Ministro delle finanze ed al Ministro di grazia e giustizia una relazione sull'attività svolta dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, comunicando i dati statistici relativi al contenzioso tributario; riferisce senza ritardo le eventuali difficoltà di funzionamento della commissione e indica i rimedi necessari.

ART. 7.

Il presidente della commissione, se questa è costituita in una unica sezione, provvede entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso alla nomina del relatore ed alla fissazione dell'udienza.

Se la commissione è costituita in due o più sezioni, il presidente provvede alla

assegnazione del ricorso alla sezione entro quindici giorni dalla presentazione; il presidente della sezione provvede entro i successivi quindici giorni alla nomina del relatore ed alla fissazione dell'udienza.

L'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti almeno sessanta giorni prima della data stabilita.

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636, è abrogato.

ART. 8.

Per effetto della proposizione del ricorso alla commissione di primo grado è sospesa la riscossione dell'imposta o della maggiore imposta liquidata o accertata, della soprattassa, degli interessi e della pena pecuniaria.

Su istanza dell'Amministrazione finanziaria, il presidente della commissione, vista la motivazione dell'atto impugnato e valutati i motivi di ricorso, può autorizzare la riscossione in tutto o in parte. L'autorizzazione è concessa con decreto motivato.

ART. 9.

La decisione della commissione tributaria deve contenere nel dispositivo l'indicazione delle somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta, di interessi, di soprattassa o di pena pecuniaria oppure l'indicazione della somma da rimborsare, compresi gli interessi.

ART. 10.

La decisione della commissione tributaria di primo o di secondo grado è esecutiva, salvo il disposto dei commi seguenti.

Per effetto dell'appello avverso la decisione di primo grado è sospesa la riscossione della pena pecuniaria; su istanza della parte interessata, il presidente della commissione tributaria di secondo grado,

visti i motivi di appello, può autorizzare in tutto o in parte la riscossione della pena pecuniaria o sospendere in tutto o in parte la riscossione dell'imposta, della soprattassa e degli interessi o l'esecuzione del rimborso. Il provvedimento è dato con decreto motivato.

Le disposizioni dell'articolo 373 del codice di procedura civile si applicano alla sospensione dell'esecuzione delle decisioni delle commissioni tributarie di secondo grado.

ART. 11.

Fermo il disposto dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, contro le decisioni delle commissioni tributarie di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi indicati nell'articolo 360 del codice di procedura civile nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione previste nel terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Presso la Corte di cassazione sono istituite una o più sezioni incaricate esclusivamente della trattazione dei ricorsi contro le decisioni delle commissioni tributarie di secondo grado.

ART. 12.

Agli uffici di segreteria ed ai servizi delle commissioni tributarie delle sedi di cui all'articolo 1 è assegnato il personale indicato nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge. I segretari sono scelti fra gli impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla settima; gli addetti ai servizi di copia, archivio e notificazione fra gli impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

Alle commissioni con più di due sezioni è inoltre assegnato un direttore di segreteria scelto fra gli impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore a primo dirigente se il numero delle sezioni non è superiore a cinque e non inferiore a

dirigente superiore se il numero delle sezioni è superiore a cinque.

L'assegnazione del personale è disposta con decreto del Ministro delle finanze entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

All'amministrazione del personale provvede l'intendente di finanza.

Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le tabelle di cui al primo comma possono essere modificate, in relazione al carico di lavoro di ciascuna commissione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 13.

In caso di mancanza, di assenza o di impedimento del segretario, le funzioni di segreteria della commissione tributaria o della sezione sono temporaneamente affidate dal presidente ad un cancelliere o ad un segretario dell'ordine giudiziario ovvero, in mancanza, ad un laureato in giurisprudenza.

Il presidente della commissione o della sezione affida la notificazione di atti e provvedimenti all'ufficiale giudiziario, all'ufficiale esattoriale o al messo comunale, se rileva difficoltà o ritardi nel funzionamento del servizio delle notificazioni.

Le spese derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono liquidate dall'intendente di finanza.

ART. 14.

Le disposizioni relative alla responsabilità civile del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario si applicano al segretario ed al messo notificatore della commissione tributaria.

ART. 15.

Le disposizioni relative ai registri di cancelleria del tribunale civile ed agli atti del cancelliere si osservano in quanto applicabili per i registri della segreteria e gli atti del segretario della commissione tributaria.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia sono approvati i modelli dei registri e degli stampati e sono stabilite le norme per la regolare fornitura di essi alle commissioni tributarie.

ART. 16.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge il direttore dell'ufficio tecnico erariale procede alla ispezione e alla descrizione dei locali, dei mobili, delle macchine e delle attrezzature delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1; rileva il fabbisogno di aule per le udienze, di uffici, di locali per i servizi e per il pubblico, di mobili, di macchine e di attrezzature, tenuto conto del carico di lavoro e del numero delle sezioni, dei presidenti, dei vice presidenti e degli impiegati della commissione; trasmette al Ministro delle finanze un dettagliato rapporto.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato, l'intendente di finanza stipula i contratti di locazione degli immobili occorrenti per le commissioni tributarie, salvo che sia possibile provvedere con l'assegnazione di idonei immobili demaniali.

Entro otto mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro delle finanze riferisce al Parlamento la situazione di ciascuna commissione tributaria ed i provvedimenti adottati; entro il 31 maggio di ogni anno informa il Parlamento sull'attività svolta dalle commissioni e comunica i dati statistici relativi al contenzioso tributario.

ART. 17.

I primi due commi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,

è annualmente determinato il compenso unitario globale per ogni ricorso deciso dalle commissioni di primo e di secondo grado.

Con decreto del Ministro delle finanze è stabilita la quota dell'ammontare complessivo dei compensi attribuiti a ciascuna commissione da ripartire fra i presidenti, i presidenti di sezione e i vice presidenti in parti uguali. Con lo stesso decreto sono stabilite le quote da ripartire fra i segretari in parti uguali e fra i membri in proporzione del numero dei ricorsi per i quali ciascuno ha redatto la decisione. La quota da ripartire fra i membri è stabilita tenuto conto del numero dei membri di ciascuna commissione e non può essere inferiore al 60 per cento né superiore al 75 per cento ».

All'atto della liquidazione dei compensi sono altresì liquidate le somme spettanti per rimborso delle spese di viaggio ai membri residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione.

ART. 18.

Con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, il ruolo organico della magistratura è aumentato di 340 unità, con una maggiore spesa complessiva di 3.395 milioni di lire in ragione d'anno.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvede all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE

ART. 19.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni tributarie costituite nelle sedi indicate all'articolo 1 definiscono con precedenza i ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello stabilisce il numero delle udienze settimanali che ciascuna sezione deve tenere nell'anno in corso alla data predetta.

Le commissioni tributarie costituite in sedi diverse da quelle indicate all'articolo 1 restano in funzione nell'attuale composizione per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; provvedono entro tale termine alla definizione dei procedimenti relativi ai ricorsi proposti prima della data predetta. I procedimenti che non sia stato possibile definire nel termine indicato sono trasmessi senza ritardo, a cura della segreteria, alla commissione competente a norma del primo o del secondo comma dell'articolo 1.

ART. 20.

La riduzione del numero delle sezioni delle commissioni di cui all'articolo 1 è attuata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

I magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti a riposo e i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono l'ufficio di presidente, presidente di sezione o vice presidente nelle sedi indicate all'articolo 1, possono chiedere di restare in carica nel limite del numero delle sezioni stabilito nella tabella allegata alla presente legge. La domanda deve essere presentata al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello forma la graduatoria dei richiedenti e provvede sulle domande entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono preferiti i richiedenti che hanno maggiore anzianità di servizio nella commissione; a parità di anzianità di servizio è preferito il più anziano di età.

ART. 22.

Le incompatibilità stabilite per i magistrati ordinari in servizio si applicano ai magistrati ordinari e amministrativi a riposo, agli intendenti di finanza e agli intendenti aggiunti a riposo e ai laureati in giurisprudenza o in economia e commercio rimasti in carica a norma dell'articolo precedente. Ai laureati in giurisprudenza o in economia e commercio è attribuito un assegno mensile pari allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale.

I magistrati ordinari e amministrativi a riposo, gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti a riposo e i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio rimasti in carica a norma dell'articolo precedente cessano dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.

I magistrati ordinari e amministrativi in servizio rimasti in carica a norma dell'articolo precedente, se presidenti o presidenti di sezione, cessano dalla carica dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono esonerati da ogni altro servizio per la durata della carica; se vice presidenti, cessano dalla carica il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

I membri delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di cui all'articolo 1, nominati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di restare in carica anche in so-

prannumero fino al compimento del settantesimo anno di età.

I membri delle altre commissioni, nominati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di restare in carica fino al compimento del settantesimo anno di età e di essere assegnati ad una delle commissioni di cui all'articolo 1, nel limite del numero di posti disponibili. Le domande debbono essere presentate al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il presidente forma la graduatoria dei richiedenti e provvede sulle domande entro quattro mesi dalla data predetta; sono preferiti i richiedenti che hanno maggiore anzianità di servizio nelle commissioni; a parità di anzianità di servizio è preferito il più anziano di età.

Le assegnazioni di cui al comma precedente hanno effetto dal primo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nel terzo comma dell'articolo 19. Il presidente del tribunale e il presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello può stabilire una data anteriore con lo stesso provvedimento di assegnazione o con un provvedimento successivo.

L'accoglimento delle domande di cui ai primi due commi è subordinata all'esito del giudizio di idoneità previsto al terzo comma dell'articolo 5. Per i membri in carica da meno di cinque anni, il giudizio è rinviato al termine del quinquennio.

Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede a norma degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla scelta ed alla nomina dei nuovi membri da assegnare alle commissioni di cui all'articolo 1.

ART. 24.

Sono confermati nell'ufficio:

a) gli impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore all'ottava, che da

almeno tre anni esercitano funzioni di direttore di segreteria nelle commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 12;

b) gli impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta, che già esercitano funzioni di segretario nelle commissioni tributarie delle sedi di cui all'articolo 1.

ART. 25.

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non si applicano alle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per l'esecuzione delle decisioni di cui al comma precedente e di quelle della commissione tributaria centrale si osservano le disposizioni anteriormente vigenti.

ART. 26.

La disposizione del primo comma dell'articolo 11 si applica alle decisioni pronunciate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La commissione tributaria centrale resta in funzione per la definizione dei procedimenti relativi ai ricorsi proposti contro le decisioni pronunciate anteriormente alla data predetta.

ART. 27.

Con i decreti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono emanate, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il coordinamento delle norme vigenti con quelle degli articoli precedenti.

ART. 28.

Salvo quanto è prescritto agli articoli 15, secondo comma, 16 e 18, primo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO COSTITUITE NELLE SEDI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PRIMO COMMA

Commissioni	Numero delle sezioni	Numero dei membri
Agrigento	1	12
Alessandria	1	12
Ancona	1	4
Aosta	1	5
Arezzo	1	10
Ascoli Piceno	1	6
Asti	1	5
Avellino	1	12
Bari	3	36
Belluno	1	5
Benevento	1	12
Bergamo	1	12
Bologna	4	48
Bolzano	1	7
Brescia	2	18
Brindisi	1	5
Cagliari	1	12
Caltanissetta	1	6
Campobasso	1	6
Catania	3	32
Catanzaro	1	10
Chieti	1	5
Como	2	20
Cosenza	2	16

Segue: TABELLA A.

Commissioni	Numero delle sezioni	Numero dei membri
Cremona	1	6
Cuneo	1	12
Enna	1	5
Ferrara	2	18
Firenze	5	60
Foggia	2	24
Forlì	1	12
Frosinone	2	20
Genova	4	48
Gorizia	1	6
Grosseto	2	16
Imperia	1	10
Isernia	1	4
L'Aquila	1	12
La Spezia	1	8
Latina	1	12
Lecce	1	12
Livorno	2	16
Lucca	1	12
Macerata	1	6
Mantova	1	6
Massa Carrara	1	7
Matera	1	4
Messina	2	24
Milano	40	480
Modena	1	6
Napoli	20	240

Segue: TABELLA A.

Commissioni	Numero delle sezioni	Numero dei membri
Novara	3	27
Nuoro	1	4
Oristano	1	5
Padova	2	18
Palermo	4	48
Parma	1	6
Pavia	1	12
Perugia	2	20
Pesaro	1	4
Pescara	1	6
Piacenza	1	11
Pisa	1	7
Pistoia	2	18
Potenza	1	12
Pordenone	1	5
Ragusa	1	7
Ravenna	1	6
Reggio Calabria	1	9
Reggio Emilia	1	9
Rieti	1	5
Roma	30	360
Rovigo	1	6
Salerno	4	48
Santa Maria Capua Vetere	6	72
Sassari	1	12
Savona	1	9
Siena	1	8

Segue: TABELLA A.

Commissioni	Numero delle sezioni	Numero dei membri
Siracusa	1	6
Sondrio	1	4
Taranto	1	8
Teramo	1	4
Terni	1	8
Torino	11	132
Trapani	1	10
Trento	1	10
Treviso	1	12
Trieste	1	7
Udine	1	8
Varese	2	18
Venezia	2	20
Vercelli	4	48
Verona	2	20
Vicenza	1	12
Viterbo	1	8

TABELLA B.

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI SECONDO GRADO COSTITUITE NELLE SEDI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, SECONDO COMMA

Commissioni	Numero delle sezioni	Numero dei membri
Ancona	1	6
Bari	2	18
Bologna	3	34
Brescia	1	12
Cagliari	1	10
Caltanissetta	1	4
Campobasso	1	4
Catania	2	16
Catanzaro	1	8
Firenze	4	46
Genova	2	24
L'Aquila	1	8
Lecce	1	7
Messina	1	7
Milano	13	156
Napoli	9	108
Palermo	2	24
Perugia	1	10
Potenza	1	6
Reggio Calabria	1	4
Roma	11	132
Salerno	2	24
Torino	6	72
Trento	1	6
Trieste	1	8
Venezia	3	30

TABELLA C.

PERSONALE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA ED AI SERVIZI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PRIMO COMMA

Commissioni	Segretari	Addetti ai servizi di copia, archivio e notificazione	Commessi
Agrigento	1	4	1
Alessandria	1	4	1
Ancona	1	3	1
Aosta	1	3	1
Arezzo	1	4	1
Ascoli Piceno	1	3	1
Asti	1	3	1
Avellino	1	4	1
Bari	3	12	2
Belluno	1	3	1
Benevento	1	4	1
Bergamo	1	4	1
Bologna	4	16	3
Bolzano	1	3	1
Brescia	2	8	2
Brindisi	1	3	1
Cagliari	1	4	1
Caltanissetta	1	4	1
Campobasso	1	3	1
Catania	3	12	2
Catanzaro	1	4	1
Chieti	1	3	1

Segue: TABELLA C.

Commissioni	Segretari	Addetti ai servizi di copia, archivio e notificazione	Commessi
Como	2	8	2
Cosenza	2	8	2
Cremona	1	3	1
Cuneo	1	4	1
Enna	1	3	1
Ferrara	2	8	2
Firenze	5	20	3
Foggia	2	8	2
Forlì	1	4	1
Frosinone	2	8	2
Genova	4	16	3
Gorizia	1	3	1
Grosseto	2	8	2
Imperia	1	4	1
Isernia	1	3	1
L'Aquila	1	4	1
La Spezia	1	3	1
Latina	1	4	1
Lecce	1	4	1
Livorno	2	8	2
Lucca	1	4	1
Macerata	1	3	1
Mantova	1	3	1
Massa Carrara	1	3	1
Matera	1	3	1
Messina	2	8	2

Segue: TABELLA C.

Commissioni	Segretari	Addetti ai servizi di copia, archivio e notificazione	Commessi
Milano	40	160	10
Modena	1	3	1
Napoli	20	80	5
Novara	3	12	2
Nuoro	1	3	1
Oristano	1	3	1
Padova	2	8	2
Palermo	4	16	2
Parma	1	3	1
Pavia	1	4	1
Perugia	2	8	2
Pesaro	1	3	1
Pescara	1	3	1
Piacenza	1	4	1
Pisa	1	3	1
Pistoia	2	8	2
Potenza	1	4	1
Pordenone	1	3	1
Ragusa	1	4	1
Ravenna	1	3	1
Reggio Calabria	1	4	1
Reggio Emilia	1	4	1
Rieti	1	3	1
Roma	30	120	8
Rovigo	1	3	1
Salerno	4	16	3

Segue: TABELLA C.

Commissioni	Segretari	Addetti ai servizi di copia, archivio e notificazione	Commessi
Santa Maria Capua Vetere	6	24	3
Sassari	1	4	1
Savona	1	4	1
Siena	1	4	1
Siracusa	1	3	1
Sondrio	1	3	1
Taranto	1	4	1
Teramo	1	3	1
Terni	1	4	1
Torino	11	44	4
Trapani	1	4	1
Trento	1	4	1
Treviso	1	4	1
Trieste	1	4	1
Udine	1	4	1
Varese	2	8	2
Venezia	2	8	2
Vercelli	4	16	3
Verona	2	8	2
Vicenza	1	4	1
Viterbo	1	4	1

TABELLA D.

PERSONALE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA ED AI SERVIZI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI SECONDO GRADO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, SECONDO COMMA

Commissioni	Segretari	Addetti ai servizi di copia, archivio e notificazione	Commessi
Ancona	1	3	1
Bari	2	8	2
Bologna	3	12	2
Brescia	1	4	1
Cagliari	1	4	1
Caltanissetta	1	3	1
Campobasso	1	3	1
Catania	2	8	2
Catanzaro	1	4	1
Firenze	4	16	3
Genova	2	8	2
L'Aquila	1	4	1
Lecce	1	3	1
Messina	1	4	1
Milano	13	52	4
Napoli	9	36	4
Palermo	2	8	2
Perugia	1	4	1
Potenza	1	3	1
Reggio Calabria	1	3	1
Roma	11	44	4
Salerno	2	8	2
Torino	6	24	3
Trento	1	3	1
Trieste	1	4	1
Venezia	3	12	2